



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11087 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mirco Covetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, via delle Robinie, 84;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio di non idoneità agli accertamenti dei requisiti psicofisici del 09.07.2019 notificato in pari data, mediante il quale la Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, ha escluso l'odierno ricorrente con la seguente motivazione: "deficit del visus naturale (OD 2/10; OS 2/10) corretto a

10/10 per ciascun occhio con correzione complessiva maggiore di 1 (una) diottria (OD sf-2,00 cl-0,25; OS sf-2,25 cl-0,25) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. C) del D.M. 30.06.03 n. 198 " dal Concorso per l'assunzione di 1851 allievi agenti della polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami del 26 maggio 2017, unitamente a ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorchè sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

e con i motivi aggiunti:

- 1) del giudizio della Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici datato 07 giugno 2019 e notificato in pari data al ricorrente, in forza del quale il sig. Mercurio Matteo è stato riconosciuto non idoneo al servizio di polizia per asserita carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 30 Giugno 2003 n. 198 (doc. 1);
- 2) dell'eventuale ulteriore (e conseguente) provvedimento di esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di estremi e data non conosciuti;
- 3) Del Decreto del Capo della Polizia datato 12 agosto protocollo 333-B/12D.3.19/23922 pubblicato il giorno 13 agosto 2019 sul sito web istituzionale <http://www.poliziadistato.it>, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed Esami" numero 64 del 13 agosto 2019.

Decreto relativo alla graduatoria per l'assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-BIS, Decreto legge n. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 Elenco Aspiranti da avviare al corso di formazione presso le Scuole della Polizia di Stato.

- 4) Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche istruttorio, ancorché non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi del

ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, in considerazione dell'esito positivo della verifica disposta con ordinanza cautelare n. 11454/2019 e svolta in data 4.11.2019, nelle more della decisione nel merito l'istanza cautelare può essere accolta al fine di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove attitudinali da effettuarsi, tenuto conto che la procedura in impugnativa si è ormai conclusa, mediante espletamento di una sessione integrativa;

RILEVATO, altresì, che l'atto recante motivi aggiunti è stato notificato solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell'elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e

che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso e dei motivi aggiunti l'udienza pubblica del 4 dicembre 2020.

CONSIDERATO che le spese di verificaione, liquidate sulla base della nota della Commissione Sanitaria di Appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare di Roma, versata in atti di causa unitamente al verbale di verificaione, nell'importo complessivo di € 500,00, vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità indicate dal verificatore nella stessa nota;

- che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) AMMETTE con riserva parte ricorrente alle prove attitudinali;

DISPONE di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la completa trattazione di merito del gravame l'udienza pubblica del 4 dicembre 2020;

Pone a carico dell'Amministrazione resistente le spese di verificaione, liquidate come da motivazione.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.